

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di definizione del procedimento di reclamo e di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore – articoli 10, comma 6, 14 ter e 14 quinquies della legge n° 3 del 2012)

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. **Francesco Parisoli** presidente

dott. **Damiano Dazzi** giudice

dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nel procedimento camerale iscritto al n. 14-1 del ruolo generale Liquidazioni del patrimonio 2020, riunito nella camera di consiglio del 03/02/2021, ha emesso il seguente:

d e c r e t o

Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo proposto dal sig. Daniele Sassi (cf: SSSDNL71B02H223Q), nato a Reggio Emilia (RE) il 02/02/1971 e residente in Campegine (RE), via Umbria n. 13, avverso il provvedimento datato 26/10/2020 con cui il Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della legge n. 3/2012, per carenza di beni presenti nel patrimonio del debitore.

In via di premessa si osserva che con ricorso depositato in data 20/10/2020 il sig. Sassi ha chiesto l'apertura della liquidazione generale del patrimonio, costituito soltanto da crediti futuri (da lavoro autonomo) e da beni di modico valore, non essendo egli proprietario di beni immobili o mobili registrati.

Con decreto in data 26/10/2020 il Tribunale in composizione monocratica ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in base all'orientamento sino ad ora seguito da questa Sezione secondo cui, nei casi di «liquidazione in carenza di beni», il debitore avrebbe potuto accedere solo alle procedure dell'accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore. Infatti, la procedura di cui agli artt. 14-ter e ss. della legge n. 3/2012 presuppone, per definizione, la presenza di beni da liquidare nel patrimonio del debitore, come ricavabile dalla lettura delle norme che la regolano (quali, in particolare, quelle in tema di inventario e di vendita dei beni).

L'inammissibilità della «liquidazione in carenza di beni» trovava giustificazione, inoltre, nella necessità di evitare che il ricorso a tale procedura potesse costituire il mezzo per eludere il divieto di falcidia dei debiti fiscali, imposto nelle sole procedure dell'accordo e del piano.

Viste le recenti modifiche introdotte dal decreto-legge n. 137/2020 (convertito in legge n. 176/2020), il Collegio ritiene necessario superare il proprio orientamento.

Ed in effetti con la novella è stato introdotto l'istituto della esdebitazione del debitore incapiente (art. 14- quaterdecies), a cui può accedere – per una sola volta – il debitore meritevole che «*non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*». Se oggi è quindi consentito ad un debitore meritevole ma assolutamente privo di qualsiasi utilità da offrire ai

creditori, di essere liberato dai propri debiti, appare irragionevole ritenere viceversa inammissibile la richiesta di liquidazione di un debitore il quale, invece, offra una qualche utilità ai creditori, rappresentata da una quota parte della retribuzione o della pensione.

Giova peraltro osservare, a sostegno di quanto si va esponendo, che la disciplina dell'esdebitazione del debitore incapiente, collocata proprio nella sezione dedicata alla liquidazione del patrimonio, presenta diverse analogie con quest'ultima: in entrambi i casi è fissato un orizzonte temporale di quattro anni entro cui assumono rilievo le eventuali utilità che sopravvengano all'apertura della procedura ovvero alla concessione del beneficio, così come – proprio ai fini dell'esdebitazione finale – assume rilievo il medesimo connotato della meritevolezza (art. 14-terdecies); in entrambi i casi, infine, non è prevista un'interlocuzione iniziale con i creditori, nei cui confronti il contraddittorio è solo eventuale (nel caso di impugnazione del provvedimento che dichiara l'apertura della liquidazione ovvero che pronuncia in ordine all'esdebitazione).

Con la novella è stato inoltre eliminato il divieto di falcidia dei debiti fiscali che l'art. 7, comma 1, nella sua precedente versione, imponeva solo con riferimento alle procedure dell'accordo e del piano del consumatore. È quindi venuta meno una delle argomentazioni utilizzate a sostegno dell'inammissibilità della liquidazione in assenza di beni, quale strumento potenzialmente utilizzato per eludere il predetto divieto: a seguito della riforma, infatti, anche il debitore che proponga un accordo o chieda l'omologazione di un piano potrà indicare nella proposta il pagamento ridotto dei debiti fiscali, non diversamente dal caso della liquidazione.

Alla luce del mutato scenario normativo, il Collegio ritiene quindi che anche laddove il debitore sia privo di beni da liquidare, potendo offrire ai creditori solo una quota della retribuzione o della pensione e, dunque, un bene già liquido per definizione (il denaro), la procedura di cui agli artt. 14-ter e ss. sia ugualmente ammissibile. La relativa disciplina dovrà quindi essere interpretata tenuto conto della natura dei beni offerti ai creditori, con la conseguenza che nel caso di liquidazione senza beni non troveranno applicazione quelle norme che invece presuppongono proprio l'esistenza di beni da liquidare.

In definitiva il reclamo è fondato e deve quindi essere accolto.

Considerato che:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo il ricorrente soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della legge n. 3/2012 né avendo lo stesso fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al medesimo Capo II;
- il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
- il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento, poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

- risultano a carico dell'istante debiti per euro 84.000 circa, accumulati per la quasi totalità verso l'Erario;
- il debitore svolge attività di lavoro autonomo e risulta avere conseguito, nell'anno 2019, un reddito netto pari a circa euro 10.700,00 (conteggiato al netto, tra l'altro, dei costi sostenuti per il canone dell'immobile condotto in locazione, ove egli abita e svolge la propria attività di lavoro);
- il debitore, nel corso dell'anno 2019, ha inoltre percepito per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche somme pari a circa euro 3.160,00;
- a norma dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte del reddito da lavoro percepito dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;
- ai presenti fini, per quanto ad oggi documentato, può considerarsi un reddito medio mensile pari ad euro 1.155,00 circa;
- il debitore non ha carichi familiari;
- le spese mensili necessarie al proprio mantenimento sono state indicate e in parte documentate nella misura di euro 522,00 circa;
- il debitore non ha indicato la somma mensile da rimettere a servizio del piano per la durata dello stesso (anni 4);
- la proposta soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;
- il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

tutto ciò considerato, in accoglimento del reclamo proposto, deve dichiararsi aperta la liquidazione del patrimonio del debitore sig. Daniele Sassi.

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico del sig. Daniele Sassi (cf: SSSDNL71B02H223Q), nato a Reggio Emilia (RE) il 02/02/1971 e residente in Campegine (RE), via Umbria n. 13;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore la dott.ssa Miria Chiesi, già nominato Gestore della Crisi;

IV. dispone che, sino alla accertata definitività della liquidazione, non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

V. stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

VI. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di remunerazione per l'attività di lavoro svolta e per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche (totali euro 1.155,00) che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 755,00;

VII. dispone che il debitore provveda quindi a versare ogni mese alla procedura la differenza tra i redditi percepiti mensilmente e l'importo sopra determinato, pari ad euro 400,00, con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;

VIII. dispone che il Liquidatore, verificati i redditi percepiti dal debitore nell'anno 2020, provveda a presentare eventuale istanza di modifica dell'importo indicato sub VII;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XII. dispone che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Così deciso in Reggio Emilia, 03/02/2021.

il presidente
Francesco Parisoli